

CONVENZIONE

TRA

La **Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Direzione Generale degli Affari Generali**, d'ora in poi denominata Amministrazione, C.F.80002870923, nella persona del Direttore Generale degli Affari Generali dott.ssa Antonella Giglio, nata a Decimomannu (CA) il 19 gennaio 1961, domiciliato per la carica in Cagliari, via XXIX novembre 1847, n. 23, la quale interviene alla presente scrittura privata non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione

E

La **Scuola Normale Superiore di Pisa**, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri 7, c.a.p. 56100, C.F. 80005050507, di seguito indicata come "SNS", rappresentata dal suo Direttore pro-tempore, prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) il 11 giugno 1941 e domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima.

PREMESSO

- che a seguito della delibera della Giunta regionale n° 53/25 del 17 novembre 2005, è stato sottoscritto tra la SNS e la Regione Autonoma della Sardegna, in data 23 Dicembre 2005, un protocollo di intesa finalizzato alla formalizzazione di un rapporto di collaborazione scientifica ed istituzionale nei settori di interesse comune ed in particolare relativamente al riconoscimento, studio, protezione, conservazione e valorizzazione di opere di interesse storico-artistico, culturale e

paesaggistico nonché all'organizzazione informatizzata dei materiali e comunicazione via web degli stessi;

- che l'art. 3 del suddetto protocollo d'intesa prevede che le parti concordino, in appositi accordi specifici, contenuti e finalità di progetti applicativi della partnership instaurata;
- che la Regione Autonoma della Sardegna, ed in particolare l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, è impegnata nell'attività di valorizzazione dei beni culturali e in particolare nell'organizzazione del portale dei beni culturali della Sardegna e nella riorganizzazione del catalogo dei beni culturali della Sardegna, per le quali necessita del supporto specialistico storico-artistico e tecnico-informatico della SNS;
- che la SNS, attraverso il proprio Laboratorio per l'analisi, la ricerca, la tutela, la tecnologia e l'economia del patrimonio culturale "LARTTE" (già Laboratorio interdisciplinare di ricerca, progettazione e gestione del patrimonio culturale) è disponibile a sviluppare le tematiche di interesse della Regione;
- che l'Accordo di Programma di Quadro in materia di Società dell'informazione e i relativi Atti Integrativi I e II, firmati a Roma in data 28 dicembre 2004, 13 aprile e 15 dicembre 2005, prevedono un programma pluriennale di interventi, della cui attuazione è responsabile il Direttore Generale degli Affari Generali dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;
- che il Direttore Generale degli Affari Generali e Riforma della Regione ha indetto un appalto concorso per la realizzazione di un sistema integrato per la gestione del patrimonio ambientale e culturale;
- che le risorse destinate all'intervento da ultimo citato non sono state integralmente utilizzate e che residua pertanto una quota parte dei fondi utilizzabili per

l'organizzazione dei contenuti del portale dei beni culturali e per la riorganizzazione del relativo catalogo;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. L'Amministrazione affida alla SNS, che accetta, l'incarico di realizzare le seguenti attività:

- Collaborazione specialistica per la organizzazione dei contenuti del portale dei Beni Culturali della Sardegna
- Collaborazione specialistica e supporto alla riorganizzazione del catalogo dei beni culturali della Sardegna, esclusi quelli librari ed archivistici;

Art. 2

Modalità di realizzazione

1. Gli obiettivi della presente convenzione saranno perseguiti secondo uno spirito di collaborazione istituzionale ed in rapporto alle specifiche attività e competenze.

2. La SNS realizzerà le attività di sua competenza avvalendosi del proprio Laboratorio per l'analisi, la ricerca, la tutela, la tecnologia e l'economia del patrimonio culturale "LARTTE". La SNS potrà inoltre avvalersi di soggetti terzi.

Art. 3

Responsabili scientifici

1. Sono nominati responsabili scientifici e operativi: per l'Amministrazione, l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Dott.ssa Elisabetta Pilia, o un suo delegato, e per la SNS il Direttore del Laboratorio per l'analisi, la ricerca, la tutela, la tecnologia e l'economia del patrimonio culturale "LARTTE", Prof. Salvatore Settis, o un suo delegato.

Art. 4

Tempi e fasi del lavoro

1. La SNS si obbliga a dare esecuzione anticipata alla presente convenzione. Le attività oggetto avranno inizio alla data di stipula della presente convenzione e dureranno 1 anno solare.
2. L'Amministrazione si impegna a dare comunicazione dell'adozione del provvedimento di esecutività e impegno della convenzione.

Art. 5

Obbligo di riservatezza e di tutela

1. Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere sia tecnico che scientifico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.
2. La SNS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo o forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.
3. La SNS è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni derivanti dalla suddetta inosservanza.
5. La SNS si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/03.

Art. 6

Svolgimento delle attività

1. Le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte presso i locali della SNS e della Regione, ovvero nelle sedi concordemente individuate.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire alla SNS ed al personale da questa designato i materiali oggetto di studio, a rendere possibile l'accesso ai luoghi dove gli stessi sono custoditi, anche di soggetti terzi, nonché a quant'altro occorra alla Scuola per l'esecuzione del presente accordo.
3. L'Amministrazione garantisce sin d'ora alla SNS la legittima disponibilità e/o uso dei materiali oggetto della ricerca (foto, testi, immagini, disegni, scritti etc.).
4. La SNS assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'uso difforme non autorizzato, ivi inclusa la diffusione, la distribuzione e la riproduzione del materiale fornito. Si obbliga, inoltre, a tenere indenne l'Amministrazione dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché dalle eventuali condanne alle spese o al risarcimento dei danni.

Art. 7

Corrispettivo

1. A fronte delle attività oggetto della presente convenzione, L'Amministrazione si obbliga a corrispondere alla SNS la somma di Euro sessantamila (60.000/00) oltre l'I.V.A. al 20% come per legge, che sarà corrisposta previa presentazione delle corrispondenti fatture secondo le seguenti modalità:
 - prima tranche decorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui all'art. 4 secondo comma;
 - seconda tranche al termine di sei mesi dalla stipula del presente atto;
 - ultima tranche alla conclusione delle attività previste dal presente atto.
2. I pagamenti saranno corrisposti a seguito dell'approvazione delle fatture da

parte del dott. Mariano Marinelli, il quale in nome e per conto dell'Amministrazione provvederà all'accertamento della correttezza e della completezza dell'attività prestata dal SNS, all'accettazione dei servizi resi, alla verifica del rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili.

3. L'Amministrazione non potrà essere considerata in mora prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture.

4. Tutti i pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sul conto corrente della SNS (estremi bancari SNS: Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 9 c.c. 0000038000,27 ABI: 01030 CAB: 14000, o altro che la Scuola comunicherà).

Art. 8

Esecuzione in danno

1. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'attività oggetto della convenzione, con addebito a carico della SNS dell'eventuale maggior costo sostenuto e di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento.

2. L'eventuale affidamento a terzi del completamento dell'attività sarà comunicato alla SNS inadempiente con indicazione del nuovo contraente, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire il pagamento dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la SNS sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Art. 9

Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse

1. L'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla SNS a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la SNS dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.
3. In caso di recesso, la SNS ha diritto al solo pagamento delle prestazioni esattamente adempiute, secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 10

Foro competente

1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra la SNS e l'Amministrazione, non risolubili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 11

Disposizioni Generali e Finali

1. Relativamente alla tutela dei risultati del progetto, si applica la vigente normativa in materia di diritto di autore e di tutela giuridica della banche dati.
2. Nella comunicazione istituzionale relativa all'oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione si impegna ad indicare espressamente che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione con la SNS.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto previsto dal protocollo di Intesa, a tutte le norme vigenti comunitarie, nazionali e

regionali in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili

4. Il presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna parte, è soggetto all'imposta di registro per il caso d'uso.

5. Le spese, gli oneri e le tasse dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della SNS, senza diritto alcuno di rivalsa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la

Regione Autonoma della

Sardegna

Il Direttore Generale

degli Affari Generali

dr.ssa Antonella Giglio

Cagliari,

Per la

Scuola Normale Superiore di Pisa

Il Direttore

Prof. Salvatore Settis

Pisa,